



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 247 DI DATA 18 Aprile 2019**

OGGETTO:

**Bio Energia Trentino S.r.l. – insediamento di Faedo (TN), località Cadino, 18/1.
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con propria determinazione n. 194 di data 18 giugno 2015, alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, via Verdi, 19 (ora Faedo (TN), località Cadino, 18/1), per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), e dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), per un quantitativo complessivo massimo pari a 50.000 tonnellate/anno, presso la sede operativa sita in Faedo (TN), località Cadino, 18/1, sulle pp. ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2, 1256/1 C.C. Faedo, ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale dell'AIA;

visti gli aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con proprie determinazioni n. 204 di data 19 aprile 2016, n. 594 di data 29 novembre 2017 e n. 68 di data 31 gennaio 2018;

vista la domanda di aggiornamento presentata dalla Ditta in data 12 novembre 2018 (ns. prot. n. 677837 e n. 677853, di data 13 novembre 2018), così come perfezionata in data 15 novembre 2018 (ns. prot. n. 691593, di data 19 novembre 2018);

valutate le modifiche proposte come non sostanziali ai fini del riesame dell'AIA;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA di data 16 novembre 2018 (ns. prot. n. 687084) e contestuale richiesta di parere al Sindaco del comune di Faedo (TN);

considerato che il Sindaco del comune di Faedo non ha comunicato in tempo utile il parere di competenza;

vista la richiesta di integrazioni inviata alla Ditta con nota di data 28 novembre 2018 (ns. prot. n. 715097);

viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 19 dicembre 2018 (ns. prot. n. 775412, di data 20 dicembre 2018);

vista la nota di data 23 gennaio 2019 (ns. prot. n. 45668), con la quale questo Servizio comunica alla Ditta che le sopra citate integrazioni non sono complete;

vista le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 12 febbraio 2019 (ns. prot. n. 99217, di data 13 febbraio 2019), in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019), in data 26 marzo 2019 (ns. prot. n. 202867, di data 27 marzo 2019), in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 233656, di data 10 aprile 2019) ed in data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 252833);

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA volta a:

- aumentare la capacità di trattamento dell'impianto da 50.000 tonnellate/anno a 55.000 tonnellate/anno;

- installare una nuova biocella nella prima parte del capannone destinato alla maturazione; tale biocella sarà usata alternativamente o per effettuare la bioossidazione accelerata sulla FORSU (pertanto allo stesso modo delle altre 7 biocelle) o per effettuare l'essiccazione del rifiuto individuato con il codice CER 19 12 12 derivante principalmente dalle fasi di vagliatura e pretrattamento che precedono la digestione anaerobica, allo scopo di ridurre la quantità da allontanare dall'impianto (attualmente tale rifiuto è destinato in discarica e/o ad incenerimento con recupero energetico);
- installare un nuovo *"sistema di purificazione del biogas eccedente l'utilizzo del cogeneratore esistente, con produzione di biometano avanzato"*; tale sistema è posizionato *"sul solaio della struttura in cemento armato che ospita le biocelle"* – ad eccezione del sistema di pretrattamento costituito dalla torre di lavaggio, dal sistema di deumidificazione e *"dei silos dei carboni attivi (da installarsi a terra al fine di agevolare le operazioni di sostituzione periodica dei carboni)"* – ed è composto da:
 - pretrattamento costituito da: torre di lavaggio per l'abbattimento dell'ammoniaca, sistema di deumidificazione (costituito da essiccamento e separazione delle condense) e sistema costituito da filtri a carboni attivi per l'abbattimento dell'idrogeno solforato, dei silossani e dei composti organici volatili (macchinario individuato con la sigla M5; l'emissione in atmosfera eventualmente prodotta dai filtri in situazioni di emergenza è stata individuata con la sigla E6);
 - compressore del biogas (macchinario individuato con la sigla M6; la relativa emissione in atmosfera di emergenza è stata individuata con la sigla E7) posizionato a valle del sistema di filtri a carboni attivi per l'invio del biogas al sistema di *"upgrading"*;
 - sistema per l'*"upgrading"* del biogas, composto da diversi stadi di membrane che lasciano passare le molecole di metano e trattengono le molecole degli altri gas (macchinario individuato con la sigla M4; la relativa emissione in atmosfera (off gas) in seguito alla purificazione del biogas viene individuata con la sigla E5);
 - a valle del sistema di *"upgrading"* sono presenti due compressori: uno (macchinario individuato con la sigla M7; la relativa emissione in atmosfera di emergenza è stata individuata con la sigla E8) finalizzato all'immissione del biometano in rete e l'altro (macchinario individuato con la sigla M8; la relativa emissione in atmosfera di emergenza è stata individuata con la sigla E9) finalizzato al rifornimento del distributore di biometano per autotrazione ad uso interno; a regime, una parte del biometano prodotto verrà utilizzata per alimentare il distributore interno, la restante parte verrà *"immessa in rete e assoggettata al controllo di qualità operato da SNAM al fine di verificare la corrispondenza fra i parametri del biometano prodotto ed i vincoli del Codice di Rete SNAM"*; il biometano non conforme verrà *"fatto ricircolare verso il sistema di purificazione, per essere poi riprocessato"*;
- autorizzare una postazione di saldatura individuata con la sigla M9, i cui reflui aeriformi sono convogliati in atmosfera mediante il punto di emissione individuato con la sigla E10 presidiato da un filtro a tasche;
- aggiornare le planimetrie relative alle emissioni in atmosfera, sia convogliate che diffuse (tavola denominata *"PL - 07 Macchinari - Emissioni convogliate - Emissioni diffuse - Aree biometano"* trasmessa in data 12 febbraio 2019), agli stoccaggi di processo e stoccaggi accessori interrati (tavola denominata *"PL - 08 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori - interrati"* trasmessa in data 12 febbraio 2019) e agli stoccaggi di processo e stoccaggi accessori fuori terra (tavola denominata *"PL - 09 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori - fuori terra"* trasmessa in data 23 febbraio 2019);

- aumentare la quantità triturata di rifiuto e biomassa ligneo cellulosica da 33,52 t/h a 35,1 t/h, modificando pertanto l'emissione diffusa in atmosfera individuata con la sigla D2;
- in seguito alla localizzazione della nuova area posta a sud dell'impianto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018:
 - inserire una nuova area di stoccaggio di rifiuti costituiti da ramaglie non triturate (codice CER 20 02 01) a sud dell'impianto ("*area 1*"); la relativa emissione di inquinanti in atmosfera è individuata con la sigla D11 (2.700 m³); tale area, "*nei periodi di minor afflusso del verde-rifiuto*", potrà essere utilizzata anche per il deposito della biomassa ligneo cellulosica attualmente depositata nel capannone chiuso su tre lati (emissione D8);
 - aumentare il quantitativo riferito all'emissione diffusa D10 da 650 m³ a 950 m³ in seguito all'ampliamento della superficie di deposito ("*area 23*") della biomassa ligneo cellulosica posta a sud;
 - modificare le superfici riferite all'emissione diffusa D6 da 4.620 m² a 6.420 m² relativa alle vie di transito;
- modificare le superfici riferite all'emissione diffusa D5 da 5.400 a 4.159 m² relativa alle strade interne: la Ditta afferma che per mero errore materiale "*nella richiesta di modifica AIA del novembre 2017 e successivamente del dicembre 2017, era stata erroneamente indicata una superficie di 5.400 m²*";
- destinare al deposito del compost tutta la superficie del capannone chiuso su tre lati; pertanto sia l'emissione diffusa D4, sia l'emissione diffusa D8 (finora relativa al deposito di biomassa ligneo cellulosica), saranno riferite al deposito di compost (3.675 m³);
- riferire la "*prescrizione relativa all'obbligo di tettoia riportata in autorizzazione (...) alla sola operazione di deposito delle ramaglie triturate, e non anche all'operazione stessa di triturazione, così come, peraltro, originariamente prescritto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (si veda a tale proposito Determina n. 418 dd. 30.07.2013, successivamente sostituita da AIA 2015)*";
- "*uniformare, almeno parzialmente*" le scadenze degli autonomi controlli stabilite in AIA, senza cambiarne la frequenza, per poter gestire meglio lo scadenziario; la Ditta propone a tale proposito di seguire il seguente schema:

Tipologia	frequenza	Termine proposto
Analisi compost	trimestrale	31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre
Analisi IRD sui cumuli in uscita dalle biocelle	bimestrale	28-29 febbraio 30 aprile 30 giugno 31 agosto 31 ottobre 31 dicembre
Analisi IRD sui cumuli prima della vagliatura finale	bimestrale	28-29 febbraio 30 aprile 30 giugno 31 agosto 31 ottobre 31 dicembre
Autonomi controlli su emissioni in atmosfera E1 ed E2	semestrale	30 giugno 31 dicembre

Tipologia	frequenza	Termine proposto
Emissioni idriche in fosso (S1)	semestrale	30 giugno 31 dicembre
Ricerca idrocarburi nelle acque di processo	semestrale	30 giugno 31 dicembre

- modificare la seguente prescrizione riportata sotto la Tabella 5 del paragrafo *“Emissioni in atmosfera”* dell'allegato all'AIA: *“La Ditta deve garantire una temperatura in camera di postcombustione superiore a 750 °C in tutte le fasi di funzionamento del motore endotermico individuato con la sigla M2; pertanto finché la camera di postcombustione non raggiunge i 750 °C è vietato alimentare il motore endotermico in parola con il biogas. Raggiunte tali condizioni, il motore a combustione interna identificato con la sigla M2 deve essere alimentato esclusivamente con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto”*; a tale proposito la Ditta richiede che *“nelle more della messa a regime dell'impianto di upgrading (entro fine 2020), sia consentito il funzionamento del post-combustore alimentato a biogas, anche con temperature inferiori ai 750 °C, limitatamente alle fasi di transitorio di accensione e spegnimento del cogeneratore, per un massimo complessivo di 200 ore/anno. La temperatura di post-combustione viene misurata in continuo e registrata la media oraria su foglio excel (esportabile dal software del sistema e conservabile dal gestore dell'impianto per eventuali controlli)”*;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di aggiornamento dell'AIA, così come da ultimo modificata e trasmessa in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019);

visto che la Ditta dichiara al punto 4.3.3 della suddetta relazione tecnica che *“la quantità di ACM (Ammendante Compostato Misto) passa dalle attuali 17.107 t/anno a 17.355 t/anno. La produzione di compost aumenta di sole 248 t/anno rispetto al flusso di massa precedente – e quindi in misura non proporzionale all'incremento di rifiuti in ingresso - a causa di una maggiore presenza di impurità nelle matrici in ingresso, circostanza legata alla minore qualità attesa della FORSU in ingresso rispetto al bacino di conferimento originario, come peraltro riscontrato da recenti evidenze operative ed analitiche”*;

preso atto inoltre che al punto 2 della medesima relazione tecnica la Ditta dichiara quanto segue: *“(…) la biocella aggiuntiva sarà dedicata sia all'ossidazione accelerata della miscela di digerato e strutturante, che all'essiccazione delle impurità allontanate dal flusso di FORSU a monte della digestione anaerobica (...). mediante tale attività di flusso di scarti di processo in uscita potrà essere ridotto di almeno il 40 % rispetto alla situazione attuale”*;

rilevato che il rifiuto individuato con il codice CER 19 12 12, costituito dalle impurità derivanti principalmente dalle fasi di vagliatura e pretrattamento che precedono la digestione anaerobica, è prodotto dalla Ditta e pertanto deve essere gestito nei limiti del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1; lettera bb), del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di poter autorizzare l'uso della nuova biocella sia per effettuare la bioossidazione accelerata sulla FORSU, così come avviene per le altre 7 biocelle già presenti, sia per effettuare l'essiccazione del rifiuto individuato con il codice CER 19 12 12, visti anche i quantitativi prodotti di tale rifiuto (dal diagramma di flusso riportato nella relazione tecnica la quantità di impurità risulta pari a 5.460 t/anno a fronte di FORSU e verde in ingresso pari a 49.300 t/anno) e considerato che tale operazione

sul rifiuto gestito in deposito temporaneo è auspicabile in quanto, oltre a diminuirne la quantità, ne migliora la qualità dal punto di vista odorigeno;

viste le schede tecniche relative al nuovo sistema di purificazione e “upgrading” del biogas (sistema a membrane) per la produzione di biometano trasmesse in data 19 dicembre 2018 (ns. prot. n. 775412, di data 20 dicembre 2018);

visto il D.M. 2 marzo 2018, recante la “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”;

visto in particolare l’art. 1 del D.M. 2 marzo 2018 che:

- al comma 1 definisce il combustibile denominato “biometano” e le sue caratteristiche: “*Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i provvedimenti di attuazione dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall’art. 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche*”;
- al comma 8 stabilisce che “*(...) Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall’origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell’impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti*”;
- al comma 9 stabilisce che “*Il presente decreto si applica altresì, nei limiti di cui all’art. 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano*” e pertanto si può applicare anche all’impianto della Ditta;

visto altresì l’art. 3, comma 1, del D.M. 2 marzo 2018, il quale stabilisce quanto segue: “*Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili*”;

visto infine che la lettera c) della “Parte A” dell’Allegato 3 al D.M. 2 marzo 2018 include tra le materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati il “*Rifiuto organico come definito all’art. 183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’art. 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

ritenuto che l’attività di recupero del biogas (rifiuto individuato dal codice CER 19 06 99) ai fini della produzione di biometano costituita dalle fasi di pretrattamento (torre di lavaggio,

deumidificazione e filtri a carboni attivi) e dal sistema a membrane sia identificabile e autorizzabile come operazione di recupero R3, purché il biometano prodotto rispetti le caratteristiche stabilite dal D.M. 2 marzo 2018;

ritenuto di dover modificare la prescrizione riportata alla lettera t) del paragrafo *“Recupero di rifiuti”* dell'allegato all'AIA come segue: *“le operazioni di deposito e triturazione delle ramaglie devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego; le ramaglie triturate devono essere stoccate sotto tettoia per essere protette dagli agenti meteorici ed eolici”*, in quanto l'attuale formulazione, che prevede la protezione dagli agenti meteorici ed eolici delle ramaglie (sia triturate che non triturate) e delle operazioni di triturazione, contrasta con:

- quanto prescritto alla successiva lettera u): *“tutti i rifiuti stoccati all'esterno, ad eccezione delle ramaglie non triturate, devono essere protetti dagli agenti meteorici da adeguati sistemi di difesa, anche mobili”*;
- con le tipologie di stoccaggi stabilite nella tabella 3 del paragrafo *“Stoccaggio di rifiuti”* dell'allegato all'AIA;
- con i presidi delle emissioni in atmosfera stabiliti dalla tabella 4 del paragrafo *“Emissioni in atmosfera”* dell'allegato all'AIA;
- con le planimetrie presentate;

si ribadisce pertanto che solo le ramaglie triturate devono essere poste sotto tettoia, mentre sia le operazioni di stoccaggio delle ramaglie non triturate sia la triturazione delle stesse, possono avvenire all'esterno in aree senza copertura;

viste le planimetrie denominate *“PL - 07 Macchinari - Emissioni convogliate - Emissioni diffuse - Aree biometano”* e *“PL - 08 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori – interrati”* trasmesse in data 12 febbraio 2019 (ns. prot. n. 99217, di data 13 febbraio 2019), nonché la planimetria denominata *“PL - 09 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori - fuori terra”* trasmessa in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019);

preso atto che, sulla base del certificato delle analisi effettuate su un impianto analogo e trasmesse a titolo esemplificativo in data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 252833), il refluo aeriforme convogliato in atmosfera mediante l'emissione indicata con la sigla E5 (off gas) è composto principalmente da anidride carbonica (oltre il 98%) e contiene solo tracce di altri composti (quali azoto, metano, ossigeno, solfuro di idrogeno, ammoniacca, COV) e pertanto non si ritiene necessario prescrivere un sistema di abbattimento a presidio di detta emissione;

ritenuto inoltre a tale proposito congruo, anche alla luce di quanto disposto dal suballegato 2 dell'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, stabilire i seguenti limiti in corrispondenza dell'emissione in atmosfera indicata con la sigla E5:

- idrogeno solforato (H₂S): 4,5 mg/Nm³;
- ammoniacca (NH₃): 18 mg/Nm³;
- composti organici volatili, non metanici, espressi come COT: 100 mgC/Nm³;

preso atto che la Ditta dichiara al punto 8.1.11 della suddetta relazione tecnica che *“per quanto riguarda le emissioni E7, E8, E9, si specifica che trattandosi di sfati di emergenza verranno attivati solo nei casi “straordinari” di guasto al compressore cui sono associate, per lo svuotamento dello stesso. Salvo i casi di emergenza, i compressori identificati dalle sigle M6, M7 e M8 non hanno emissioni”*;

visto l'art. 272, comma 5, che stabilisce che: *"il presente titolo non si applica (...) a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione"*;

ritenuto a tale proposito di dover prescrivere che, qualora si verifichi un guasto che possa comportare l'attivazione delle emissioni E6 (sfiato dei filtri a carboni attivi) e/o E7 (sfiato del compressore di biogas posto tra i filtri a carboni attivi ed il sistema di "upgrading") e/o E8 (sfiato del compressore di biometano posto tra il sistema di "upgrading" e l'immissione in rete) e/o E9 (sfiato del compressore di biometano posto tra il sistema di "upgrading" e l'avvio al distributore) riportate nella Tabella 7 dell'allegato alla presente determinazione, deve essere chiuso il flusso di biogas che parte dai digestori e che viene avviato al trattamento di purificazione e deve esserne data comunicazione a questo Servizio entro 24 ore; inoltre, **esclusivamente per quanto riguarda le emissioni E6 ed E7, entro 90 giorni dalla data della presente determinazione**, deve essere inviata una valutazione della fattibilità di mantenere a disposizione degli impianti di riserva (filtri e compressore);

ritenuto di poter autorizzare lo scadenziario degli autonomi controlli così come proposto dalla Ditta in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019), precisando che la scadenza indicata dalla Ditta come *"28-29 febbraio"* viene fissata al 28 febbraio;

visto il verbale di sopralluogo n. 46/TM/2018 del 28 novembre 2018 trasmesso dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 8 gennaio 2019 (ns. prot. n. 10401), inerente il sopralluogo effettuato il giorno 28 novembre 2018 da ispettori ambientali della medesima Agenzia presso l'insediamento in questione, con cui viene segnalato quanto segue:

1. *"Per la gestione del funzionamento del motore e del relativo postcombustore l'AIA prescrive che "deve essere garantita una temperatura in camera di postcombustione superiore a 750 °C in tutte le fasi di funzionamento del motore endotermico individuato con la sigla M2; pertanto finché la camera di postcombustione non raggiunge i 750 °C è vietato alimentare il motore endotermico in parola con il biogas. Raggiunte tali condizioni, il motore a combustione interna identificato con la sigla M2 deve essere alimentato esclusivamente con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto". Tale prescrizione non è ottemperata in quanto all'interno dell'installazione non è disponibile nessun altro combustibile se non il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto. Pertanto anche in fase di avvio del motore endotermico dopo eventuali fermate (programmate e non programmate) viene utilizzato il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto anche prima che siano raggiunti i 750 °C del postcombustore. Sentito telefonicamente un tecnico della ditta AB Service installatrice del motore endotermico, è stato confermato che il funzionamento del postcombustore è vincolato ai fumi generati dal motore e pertanto il raggiungimento dei 750 °C avviene con il motore alimentato con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto"; inoltre è stato verificato "che il citato sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura della camera di combustione non è direttamente collegato al sistema di erogazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto. Pertanto nel momento in cui si verifica la situazione in cui la temperatura del postcombustore è inferiore ai 750 °C l'alimentazione del combustibile da rifiuto nel motore endotermico non cessa automaticamente. Il gestore può accorgersi dell'accaduto solamente in un tempo successivo verificando i dati registrati; così come progettato il sistema non è possibile, da parte del gestore, intervenire prontamente e*

puntualmente per assolvere alla prescrizione imposta dall'AIA considerato che, in assenza di altro combustibile, dovrebbe spegnere il motore";

2. *"è stato accertato che nell'officina interna all'installazione è presente un impianto di aspirazione dei fumi di saldatura che convoglia in atmosfera il refluo aeriforme tramite un condotto in uscita a parete dello stabile. Non è previsto nessun sistema di abbattimento degli inquinanti. Tale emissione non è ricompresa, e pertanto non autorizzata, nella tabella 5 dell'allegato Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni alla determinazione n. 68 del 31 gennaio 2018";*

viste le conclusioni del sopra citato verbale di sopralluogo n. 46/TM/2018 del 28 novembre 2018, ove viene riportato testualmente quanto segue: *"considerato quanto sopra descritto si ravvede la non conforme applicazione della norma; in particolare per il punto:*

1. *ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del D.lgs. 152/06, la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità competente;*
2. *ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 6, del D.lgs. 152/06, l'aver sottoposto una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni";*

vista la comunicazione di questo Servizio di attivazione di un procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di diffida trasmessa alla Ditta in data 16 gennaio 2019 (ns. prot. n. 26651);

vista la nota della Ditta trasmessa in data 12 febbraio 2019 (ns. prot. n. 99231, di data 13 febbraio 2019) nella quale la Ditta, in riferimento al funzionamento del postcombustore, dichiara che:

- *"il sistema non ha subito alcuna modifica tecnica dal momento della sua messa in esercizio nel 2012;*
- *il sistema è di tipo "rigenerativo" a 2 camere, con integrazione di calore (da 500 °C a 750 °C) mediante combustione di portata ausiliaria di biogas per raggiungere e mantenere i livelli di temperatura prescritti nella camera di postcombustione, come descritto nella scheda tecnica consegnata in sede di prima autorizzazione (procedura di VIA);*
- *fin dalla prima attivazione non sono stati previsti combustibili ausiliari/di supporto, né per motore né per postcombustore;*
- *con la dotazione impiantistica autorizzata, il raggiungimento della temperatura di regime in camera di postcombustione può essere ottenuto esclusivamente mediante combustione di biogas e postcombustione dei gas di scarico del motore alimentato a biogas;*
- *in situazione di transitorio, una eventuale riduzione della portata ausiliaria di biogas, e/o di fumo di combustione, non agevola il raggiungimento celere delle condizioni di funzionamento ottimale del sistema, bensì lo ostacola, o quantomeno lo rallenta;*
- *la scrivente ha proposto al SAVA la modifica della relativa prescrizione (...) secondo quanto riportato della relazione tecnica prodotta come integrazione nell'ambito dell'aggiornamento dell'AIA in corso";*

e inoltre dichiara che *"per quanto riguarda l'emissione a servizio della postazione di saldatura, si comunica che (...) la scrivente ha richiesto l'autorizzazione di tale nuovo punto di emissione in atmosfera (identificato con la sigla E10)";*

visto a tale proposito che al paragrafo 8.1.9 della relazione tecnica, da ultimo trasmessa in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019), la Ditta, in aggiunta a quanto riportato nella suddetta nota del 12 febbraio 2019, dichiara che *"a partire dalla messa a regime del nuovo impianto di upgrading, previsto entro fine 2020, sarà possibile spillare un flusso di biometano, a*

valle dello stadio di purificazione, dedicato al funzionamento del post-combustore in fase di transitorio”;

rilevato che la Ditta contestualmente propone *“di modificare la relativa prescrizione vigente (che vieta l'alimentazione a biogas in presenza di temperature inferiori ai 750 °C), prevedendo che, nelle more della messa a regime dell'impianto di upgrading (entro fine 2020), sia consentito il funzionamento del post-combustore alimentato a biogas, anche con temperature inferiori ai 750 °C, limitatamente alle fasi di transitorio di accensione e spegnimento del cogeneratore, per un numero massimo complessivo di 200 ore/anno. La temperatura di post-combustione viene misurata in continuo e registrata la media oraria su foglio excel (esportabile dal software del sistema e conservabile del gestore dell'impianto per eventuali controlli)”;*

viste le note inviate in data 28 marzo 2019 (ns. prot. n. 233656, di data 10 aprile 2019) ed in data 17 aprile 2019 (ns. prot. n. 252833) nelle quali la Ditta afferma che:

- *“ai fini della verifica delle 200 ore relative alle fasi di accensione/spegnimento del motore vi invieremo con cadenza semestrale le tabelle riportanti le medie orarie della temperatura registrata estrapolate dal software di monitoraggio del processo”;*
- *“nelle tabelle l'asterisco indica il fermo del motore, per cui i dati da considerare ai fini del calcolo delle 200 ore sono quelli registrati subito dopo l'ultimo asterisco in fase di avvio e immediatamente prima dell'asterisco in fase di spegnimento”;*
- *“... si allegano, come fac-simile, in alternativa a quanto proposto in data 28 marzo 2019, le schermate del software di monitoraggio del cogeneratore dove, relativamente all'andamento della temperatura del post-combustore, è evidenziata la colonna "conc" che riporta la temperatura in camera di post-combustione e la colonna "Stato Imp." da prendere come riferimento per attestare la condizione di funzionamento del cogeneratore. Le 200 ore, relative alle fasi transitorie, verranno calcolate sommando le ore con stato impianto con codice "04-impianto in transitorio" in cui la temperatura del postcombustore risulta inferiore a 750°C. Per completezza di informazioni si precisa che il passaggio dalla condizione "04 (impianto in transitorio)" a "01 (marcia regolare)" avviene quando la potenza del motore rimane al disopra del 55% per almeno 120 minuti consecutivi e la temperatura del postcombustore risulta superiore a 750°C”;*

vista la norma UNI 11304-2:2008 recante *“Requisiti minimi prestazionali e di progettazione – Parte 2: impianti di trattamento VOC”* ed in particolare il prospetto 1 del paragrafo 5, il quale stabilisce i requisiti minimi progettuali per impianti di combustione termica e catalitica;

visto che la temperatura di esercizio minima riportata nel suddetto prospetto 1 del paragrafo 5 è fissata in 750 °C per gli impianti di combustione termica;

visto il comma 7 dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che recita *“l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (...)”;*

ritenuto pertanto di poter modificare la prescrizione relativa alla temperatura di postcombustione come segue: *“Finché non sarà messo a regime il sistema di “upgrading” per la produzione di biometano, nelle fasi di transitorio è consentito il funzionamento del cogeneratore anche a temperature in camera di post-combustione inferiori ai 750 °C per un massimo di 200 ore/anno*

calcolate come segue: la media oraria delle misurazioni della temperatura (colonna "Conc." delle tabelle inviate dalla Ditta) potrà essere inferiore a 750 °C solo nelle fasi in cui lo stato impianto risulta con codice "04-impianto in transitorio" nella colonna "Stato Imp." delle tabelle inviate dalla Ditta, tenendo conto che il sistema di registrazione dei dati di temperatura indica con un asterisco il fermo del cogeneratore. Finché non verrà messo a regime il sistema di "upgrading" per la produzione di biometano, la Ditta dovrà trasmettere, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, le registrazioni dei dati della temperatura e dello stato dell'impianto relative rispettivamente al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno ed al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre immediatamente precedente alla data di trasmissione, al fine di verificare il non superamento delle 200 ore in parola. Il primo invio di dati dovrà essere relativo al periodo 1 luglio 2019 ÷ 31 dicembre 2019, da trasmettere pertanto entro il 31 gennaio 2020. Entro 90 giorni dalla data della presente determinazione la Ditta dovrà presentare una relazione tecnica specifica sul funzionamento del cogeneratore e del postcombustore, ed in particolare sulle fasi di transitorio, in seguito all'utilizzo del biometano come combustibile ausiliario. Successivamente alla data di messa a regime del sistema di "upgrading" per la produzione di biometano, la Ditta deve garantire una temperatura in camera di postcombustione superiore a 750 °C in tutte le fasi di funzionamento del cogeneratore individuato con la sigla M2; pertanto finché la camera di postcombustione non raggiunge i 750 °C è vietato alimentare il cogeneratore in parola con il biogas. Raggiunte tali condizioni, il cogeneratore identificato con la sigla M2 deve essere alimentato esclusivamente con il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti trattati nell'impianto";

ritenuto inoltre di poter autorizzare l'emissione in atmosfera individuata con la sigla E10 relativa alle operazioni di saldatura (unità produttiva M9) e presidiata da un filtro a tasche, imponendo una verifica annuale del rispetto del limite per l'inquinante "Polveri", fissando un limite pari a 10 mg/Nm³, in conformità a quanto stabilito per il parametro "Polveri totali (compresi fumi di saldatura e nebbie di olio minerale)" nell'allegato tecnico "AVG11 - prescrizioni tecniche per attività di saldatura" alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 in materia di autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera;

ritenuto a tale proposito doveroso prescrivere che, **entro il 30 giugno 2019**, siano effettuati in corrispondenza della medesima emissione in atmosfera E10 i primi autonomi controlli (costituiti da almeno due prelievi e rappresentativi del funzionamento a regime), i cui certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, riportino le metodiche adottate per il campionamento e la determinazione dell'inquinante "Polveri" e siano trasmessi **entro il 31 luglio 2019**;

ritenuto inoltre opportuno stabilire che ciascun autonomo controllo possa essere costituito anche da un unico campionamento della durata pari ad un'operazione di saldatura (garantendo, in ogni caso, una durata pari ad almeno 30 minuti), tenendo conto della saltuarietà e della ridotta durata temporale di tale attività che avviene nell'officina interna dedicata alle manutenzioni;

ritenuto pertanto, alla luce delle suddette osservazioni, di archiviare il procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di diffida avviato con nota 16 gennaio 2019 (ns. prot. n. 26651);

visto e fatto salvo quanto prescritto e stabilito con il provvedimento di diffida adottato con propria determinazione n. 244 di data 17 aprile 2019 in relazione allo scarico idrico S1;

visto l'accordo di programma sottoscritto in data 26 gennaio 2010 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Faedo e dalla ditta Bio Energia Fiemme S.p.A. (ora Bio Energia Trentino S.r.l.) per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Faedo, approvato ai sensi dell'art. 68 bis del T.U.L.P. con deliberazione della Giunta provinciale n. 350 di data 27 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1910 del 8 settembre 2011, recante *"Approvazione della localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di un'area per la costruzione e per l'esercizio di un impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani nel Comune di Faedo"*, così come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2080 del 30 settembre 2011, di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P., delle aree contraddistinte dalle pp. ff. 1056/2, 1050, 1052, 1054, 1055/2 e 1256/1 C.C. Faedo ai fini della costruzione e dell'esercizio del suddetto impianto;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 891 di data 30 maggio 2014 che consente il conferimento all'impianto in parola anche di 5.000 tonnellate/anno di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Provincia autonoma di Bolzano per la durata di due anni dalla data del primo ricevimento in impianto, ai sensi e per gli effetti del punto 5) del disposto della sopra citata deliberazione n. 1910 del 8 settembre 2011;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1004 di data 16 giugno 2016, che proroga l'efficacia della sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 891 di data 30 maggio 2014 e consente di proseguire fino al 30 giugno 2018 il conferimento all'impianto in parola di 5.000 tonnellate/anno di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Provincia autonoma di Bolzano;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2215 di data 6 dicembre 2016, che approva lo Schema di Accordo di programma tra la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano con il quale le due Province si sono impegnate a trattare 15.000 ÷ 20.000 tonnellate/anno di rifiuto secco residuo prodotto da Trento nell'impianto di incenerimento con recupero energetico di Bolzano e 8.000 ÷ 10.000 tonnellate/anno di rifiuto organico (CER 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata della provincia di Bolzano nell'impianto in oggetto, per una durata di 5 anni rinnovabile di altri 5 anni; l'accordo di programma è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 30 gennaio 2017;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018 che approva la *"localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 66 e art. 67 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, dell'area contrassegnata da parte della p.f. 1039/4 C.C. Faedo – come individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – per l'ampliamento dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (impianto "Ciclo Verde") gestito dalla Bio Energia Trentino S.r.l., ad integrazione del provvedimento di Giunta provinciale n. 1910 di data 8 settembre 2011"*;

preso atto che nella premessa della sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018 è riportato che *“Nel progetto esaminato la ditta propone l’incremento dei quantitativi complessivi di rifiuti in ingresso a 60.000 t/a (incremento della FORSU a 46.000 t/a e del verde a 14.000 t/a), al fine di saturare la capacità di trattamento dei digestori presenti e al contempo raggiungere la copertura del fabbisogno impiantistico provinciale per il trattamento della FORSU. Questa modifica viene supportata dalla realizzazione di n. 2 nuove biocelle e una nuova tettoia per lo stoccaggio del verde. Per la realizzazione di detti interventi la ditta ha proposto l’ampliamento dell’area dell’impianto alle pp. ff. 1049, 1054/1 e 1039/4 C.C. Faedo, quest’ultima destinata al trattamento di rifiuti inerti e che dunque necessita di una modifica puntuale della localizzazione per renderla coerente con le finalità della ditta. Al contempo, per valorizzare la maggior produzione attesa di biogas, il progetto prevede l’installazione di un nuovo impianto di up-grading per la produzione del biometano da immettere nella rete gas di trasporto”* e che *“In esito all’istruttoria coordinata di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e di verifica di assoggettabilità a VIA si evidenzia pertanto che l’intervento risulta coerente con le indicazioni del Piano di settore. Dal punto di vista ambientale si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull’ambiente, come confermato anche dai pareri favorevoli formulati dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate, e si propone pertanto di escluderlo dal procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, nel rispetto di alcune prescrizioni”*;

visto che la suddetta deliberazione della Giunta Provinciale n. 843 di data 18 maggio 2018, tra l’altro, stabilisce anche *“di autorizzare, in coerenza con l’accordo di programma approvato con dGP n. 2215 dd 06/12/2016 e sottoscritto in data 30 gennaio 2017, il conferimento nell’impianto di Cadino del rifiuto organico prodotto nell’ambito territoriale della Regione Trentino Alto Adige, per il periodo di efficacia del medesimo Accordo”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2847 di data 23 dicembre 2011, recante *“L.P. 29 agosto 1988, n. 28. - Progetto definitivo “Impianto CICLO VERDE di recupero rifiuti organici per la produzione di biogas e ammendante a Cadino”, nel Comune di Faedo, proposto dalla ditta Bio Energia Trentino srl - Valutazione favorevole con prescrizioni”*;

sentito per le vie brevi l’Ufficio per le Valutazioni ambientali di questo Servizio di data 24 dicembre 2018, secondo il quale *“I suddetti interventi non presentano particolari criticità. Si evidenziano comunque le seguenti osservazioni.*

- 1. L’essiccazione delle impurità della FORSU prima del loro invio a smaltimento viene considerata una miglioria ambientale in quanto vengono ridotti di circa il 40% i flussi di materiale in uscita dall’impianto. Tuttavia l’uso promiscuo della biocella richiede una maggiore attenzione gestionale la cui procedura è necessario che venga riportata nel nuovo Piano di Gestione Operativa dell’AIA.*
- 2. La nuova ubicazione proposta per l’impianto di up-grading del biogas viene considerata migliorativa rispetto la situazione prospettata nello screening in quanto non occupa parte della viabilità interna dell’impianto. Tuttavia si richiama l’ottemperanza della prescrizione n. 4 della dGP n. 843/2018 inerente i sistemi di sicurezza del biometano prodotto.*

Nulla da osservare in merito ai potenziali impatti sull’ambiente delle restanti modifiche richieste. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le modifiche proposte non comportano notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e dunque non devono essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”;

visto il Piano di Gestione Operativa (PGO) trasmesso in data 13 maggio 2015 (ns. prot. n. 255455), volto a definire le modalità di conduzione e gestione delle varie fasi del processo, specificando le procedure osservate per garantire il buon funzionamento dell'impianto, la qualità del prodotto finale ed il contenimento degli impatti negativi connessi alle emissioni in ambiente;

visto il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmesso in data 13 maggio 2015 (ns. prot. n. 255455);

ritenuto doveroso prescrivere alla Ditta di inviare, **entro sei mesi dalla data della presente determinazione**, l'aggiornamento sia del PGO sia del PMC, alla luce delle modifiche autorizzate con la presente determinazione (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera) e del parere dell'Ufficio per le Valutazioni ambientali di questo Servizio;

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante *"disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti"* in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi (operazione R13) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria fissa di € 25.822,84 e per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia (operazioni R12, R3, R1) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva la fideiussione bancaria n. 00/61/149.15 di data 26 maggio 2015 (ns. prot. n. 285301, di data 28 maggio 2015) ed il relativo atto integrativo di data 11 marzo 2016 (ns. prot. n. 181086, di data 8 aprile 2016), emessi dalla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Aldeno (TN), via Roma, 1, per l'ammontare di € 51.645,68, a copertura dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), nonché dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), come stabilito dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuta la suddetta fideiussione bancaria e il relativo atto integrativo conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione riguardante l'idoneità tecnico-economica della Ditta;

vista la nota trasmessa in data 23 luglio 2015 (ns. prot. n. 383180), ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo i principi del D.M. 13 novembre 2014, n. 272, relativa alla necessità di presentare la relazione di riferimento;

rilevato che da detta nota si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento;

ritenuto, doveroso prescrivere che la Ditta adotti comunque, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'allegato denominato "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, riconfermando sotto ogni restante profilo quanto già stabilito in AIA e nei successivi aggiornamenti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*";

visto il D.M. 2 marzo 2018, recante la "*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*";

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento d'esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., "*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 194 di data 18 giugno 2015, alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l., con sede legale in Faedo (TN), località Cadino, 18/1, rappresentata legalmente dal signor Andrea Ventura, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione R13) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero per la produzione di materia prima (operazione R3) e per la produzione di energia (operazione R1), previa digestione anaerobica (operazione R12), e dell'attività di stoccaggio con eventuale raggruppamento di rifiuti non pericolosi a matrice organica prodotti da terzi (operazioni R13 e R12), aumentando il quantitativo complessivo massimo fino a 55.000 tonnellate/anno e sostituendo l'allegato "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*";
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato "*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*" che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 194 di data 18 giugno 2015, così come modificata con i successivi aggiornamenti;
4. di prescrivere alla Ditta di inviare:
 - **entro 90 giorni dalla data della presente determinazione**, in relazione alle emissioni in atmosfera di emergenza E6 ed E7, una valutazione della fattibilità di mantenere a disposizione degli impianti di riserva (filtri e compressore);
 - **finché non sarà messo a regime il sistema di "upgrading" per la produzione di biometano, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno**, le registrazioni dei dati della temperatura e dello stato dell'impianto relative rispettivamente al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno ed al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre immediatamente precedente alla data di trasmissione, al fine di verificare il non superamento delle 200 ore in parola; **il primo invio di dati dovrà essere relativo al periodo 1 luglio 2019 ÷ 31 dicembre 2019, da trasmettere pertanto entro il 31 gennaio 2020;**
 - **entro 90 giorni dalla data della presente determinazione**, una relazione tecnica specifica sul funzionamento del cogeneratore e del postcombustore, ed in particolare sulle fasi di transitorio, in seguito all'utilizzo del biometano come combustibile ausiliario;

- **entro sei mesi dalla data della presente determinazione**, un aggiornamento sia del PGO sia del PMC, alla luce delle modifiche autorizzate con la presente determinazione (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera) e del parere dell'Ufficio per le Valutazioni ambientali di questo Servizio;
 - **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle emissioni in atmosfera in forma diffusa individuate dalle sigle D2, D4, D6, D8, D10 e D11, la comunicazione a questo Servizio ed al comune di Faedo delle date di messa in esercizio e di messa a regime; la messa a regime deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio;
 - **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** delle emissioni in atmosfera in forma convogliata identificate con le sigle E5 (off gas derivanti dal sistema di "upgrading" del biogas), nonché della modifica dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1 (installazione di una nuova biocella), la comunicazione a questo Servizio e al comune di Faedo delle date di messa in esercizio, di messa a regime e di effettuazione dei primi autonomi controlli. La messa a regime dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dalle rispettive date di messa in esercizio;
 - **entro il 31 luglio 2019**, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente, i certificati di analisi relativi ai primi autonomi controlli da effettuare **entro il 30 giugno 2019** in corrispondenza dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla E10 (postazione di saldatura), **comunicando preventivamente** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente la data di effettuazione;
5. di stabilire che il bacino di utenza dell'impianto in oggetto è quello definito in sede di localizzazione e dalle successive deliberazioni di Giunta Provinciale di modifica;
 6. di concedere alla Ditta, per ragioni di emergenza, occasionalmente e per quantitativi strettamente necessari all'innesco biologico, l'utilizzo di un inoculo proveniente dal territorio di altre Regioni, previa comunicazione preventiva allo scrivente Servizio ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente del periodo in cui verrà effettuata tale operazione, dei quantitativi di inoculo che verranno inseriti nell'impianto e della provenienza di tale materiale, rispettando comunque il quantitativo massimo di rifiuti trattabili;
 7. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
 8. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è valida fino al **18 giugno 2025**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
 9. di archiviare il procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento di diffida avviato con nota 16 gennaio 2019 (ns. prot. n. 26651);

10. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
11. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 00/61/149.15 di data 26 maggio 2015 e dal relativo atto integrativo di data 11 marzo 2016, emessi dalla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, con sede in Aldeno (TN), via Roma, 1, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 51.645,68;
12. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Bio Energia Trentino S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Faedo (TN), all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendi e protezione civile.



SG/om

Allegati:

- *"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni"*;
- Planimetria denominata *"PL - 07 Macchinari - Emissioni convogliate - Emissioni diffuse - Aree biometano"* trasmessa in data 12 febbraio 2019 (ns. prot. n. 99217, di data 13 febbraio 2019);
- Planimetria denominata *"PL - 08 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori - interrati"* trasmessa in data 12 febbraio 2019 (ns. prot. n. 99217, di data 13 febbraio 2019);
- Planimetria denominata *"PL - 09 Stoccaggi di processo e stoccaggi accessori - fuori terra"* trasmessa in data 23 febbraio 2019 (ns. prot. n. 126852, di data 25 febbraio 2019).